



# COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

Provincia di Campobasso

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 Del 28-09-20

**Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RI=FIUTI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 16:15 nella sala del Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Straordinaria si è riunita in Prima convocazione seduta pubblica il Consiglio Comunale

Dei Signori componenti del Consiglio di questo Comune:

DI MATTEO GIOVANNI	P	MACRO NICOLA	P
D'ADDERIO TIZIANA	P	VERLENGIA NICOLA	P
ZIO ANTONIO	P	SARACINO FILOMENA	P
BOCCARDI GIUSEPPE	P	FACCIOLLA VITTORINO	P
MAZZOCCHETTI GIUSEPPE	P	TOTARO GIUSEPPE	P
DI MASCIO GIANLUCA	P	ARIEMMA SALVATORE	P
MANCINO PAOLO	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Sig. ZIO ANTONIO nella qualità di PRESIDENTE.

Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Conti Gabriella.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA N. 40

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 15/04/2016 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc).

Considerato che:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- per effetto di quanto disposto dal comma 15ter dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (introdotto dall'art. 15bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della tassa sui rifiuti (Tari) scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento devono essere effettuati sulla base delle tariffe dell'anno precedente salvo conguaglio da effettuarsi, applicando le tariffe dell'annualità d'imposta di riferimento pubblicate sul Portale per il federalismo fiscale entro il 28 ottobre dello stesso anno, con scadenze successivi al 1° dicembre;
- è quindi necessario stabilire le nuove scadenze e modalità per la riscossione in forma rateale della tassa sui rifiuti (Tari) a decorrere dall'annualità d'imposta 2020.

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020.

Visto:

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone che i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 683bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 57bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha fissato al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe ed dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2020;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

## **PROPONE**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- 2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
- 3) di demandare al servizio finanziario l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Il Presidente del Consiglio** invita l'assessore preposto ad illustrare la proposta di deliberazione. Gli interventi sono di seguito riportati:

**Relazione l' Assessore al Bilancio:**

*Ci sono poche modifiche sostanziali rispetto all'anno precedente. Riguardo alla TARI come sapete abbiamo mantenuto le tariffe dell'anno precedente, provvisoriamente nelle more della relazione delle tariffe definitive il cui calcolo è abbastanza complicato quindi nelle more di questo abbiamo approvato le tariffe dell'anno precedente. Abbiamo confermato come sapete la riduzione quindi l'agevolazione per le attività commerciali, quindi era una riduzione del 40% per l'anno 2020. Riguardo il regolamento rispetto all'anno precedente siamo andati semplicemente a precisare meglio alcuni casi di riduzioni di esenzione, sono tutte cose che recepiamo dalla normativa nazionale, però nei regolamenti degli anni precedenti evidentemente non erano stati espressi oppure c'erano "delle lacune". In particolare, mi riferisco agli immobili di proprietà di cittadini che sono residenti all'estero e in questi casi se andate a vedere ci sono tutte le particolari tipologie di riduzione quindi sono state stabilite. Queste riduzioni però abbiamo detto nell'articolo specifico che varranno dall'anno 2021 sempre per una questione tecnica e finanziaria per non trovarci nella condizione di dover andare a determinare tutto il calcolo. Poi abbiamo deciso di inserire una particolare riduzione che ovviamente questa non fa parte della disciplina nazionale, ma è a discrezionalità del Comune che riguarda i casi in cui all'interno di un nucleo familiare ci sia una famiglia che ha degli studenti universitari che quindi non risiedono nell'abitazione, hanno domicilio temporaneo in un'altra città. Ovviamente dev'essere supportato da un contratto di affitto di comodato, dev'essere provata questa circostanza e quindi in quel caso i numeri dei componenti si riduce. Questo è un caso di riduzione che deve trovare comunque copertura con risorse comunali, questo varrà dal 2021. Noi l'abbiamo semplicemente disciplinato adesso, diversi cittadini chiedevano agli uffici però finora questa particolare tipologia di riduzione non era mai stata riconosciuta. Abbiamo confermato le riduzioni che c'erano con particolare riguardo al compostaggio anche se diciamo era una riduzione del 10% per coloro che si impegnavano ad avere una compostiera, credo che in questo caso sia necessaria una maggiore promozione per questo tipo di incentivo perché altrimenti non prende piede. Quindi per il resto c'è poco da aggiungere, fondamentalmente rimangono le stesse prescrizioni dell'anno precedente tutto qui. Per quanto riguarda invece l'IMU, anche qui diciamo la particolare novità dell'IMU 2020 è che essendo venuta meno la TASI le aliquote IMU hanno inglobato anche la TASI che era l'1x1000 e quindi come vedete le tariffe sono state semplicemente aumentate dell'1x1000 quindi hanno inglobando la TASI. La particolarità riguardava i fabbricati rurali perché come sapete non pagano l'IMU e quindi quella che era la quota TASI l'1x1000 per i fabbricati rurali si è trasformato in IMU, questo è tutto. Siamo andati a precisare meglio alcuni punti del regolamento in particolare quelli che riguardavano le unità immobiliari posseduti da anziani o da disabili che stabiliscono la residenza nei centri di ricoveri di cura. In questo caso come sapete la loro abitazione viene assegnata ad abitazione principale però abbiamo specificato nel regolamento che deve essere rilasciato un'autocertificazione che certifica questo stato di fatto. Poi è stato inserito un altro punto che riguarda la facoltà della giunta comunale di determinare il valore delle aree fabbricabili e ho chiesto questa mattina negli uffici che l'ultima determinazione fatta dalla giunta è molto vecchia quindi questo in fase di contenzioso potrebbe dare luogo a dei problemi perché potrebbero essere contestati i valori molto vecchi però questa è un'eventualità. L'ultima cosa, abbiamo inserito, questa cosa la sapete perché ne abbiamo già parlato, la possibilità per la giunta comunale in casi eccezionali per calamità naturali o com'è successo in conseguenza delle emergenze epidemiologica di rinviare i pagamenti per tutti o per particolari categorie di immobili cosa che è avvenuta anche qui la situazione di difficoltà andava certificata però l'abbiamo inserita all'interno del regolamento, è una facoltà che la giunta ha, qualora dovessero ricorrere le necessità. Ho detto tutto, le aliquote sostanzialmente rimangono quelle dell'anno precedente, semplicemente c'è il travaso della TASI.*

**Consigliere Vittorino Facciolla:**

*Solo qualche valutazione, i regolamenti sono quelli che si vedono un po' dappertutto basta andare su Internet, sono gli stessi che hanno approvato tantissimi Comuni. La cosa che invece mi fa pensare e che siamo partiti nella costruzione della casa, dal tetto, perché il regolamento è l'ultima parte del percorso che definisce la pressione tributaria che impone il Comune. Prima di arrivare al regolamento il Comune, l'amministrazione, la maggioranza avrebbe dovuto proporre a questo consiglio comunale il piano finanziario, avreste dovuto approvare il piano finanziario, dopodiché avreste dovuto approvare il piano tariffario invece siete venuti con il regolamento. Noi stiamo costruendo il tetto di una casa che non si regge e poi questo regolamento voi ci dite, perché lo scrivete voi che entra in vigore il 1° gennaio del 2020, diversamente da quello che ha detto l'assessore. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 perché se tu non lo approvi entro il 30 settembre del corrente anno non lo puoi più approvare, entra in vigore nell'anno successivo. Ma se tu vuoi farlo entrare in vigore il 1° gennaio 2020 dell'anno corrente per la parte relativa alla tariffa, se la tariffa l'hai confermata, la devi approvare entro il 30 settembre. Quindi questa è la dimostrazione che voi avete volutamente avviato la costruzione della casa dal tetto. Io mi chiedo che avete fatto in tutti questi mesi in cui avreste dovuto portarci il piano tariffario, il piano finanziario, poi il regolamento?*

**Assessore:**

*Forse è sfuggito ma ho detto che purtroppo per le norme che ci sono attualmente la situazione del piano finanziario per la TASI è parecchio complicata. Quindi adesso siamo in una fase provvisoria, non avevamo altro modo se non di agire in questo modo.*

**Consigliere Vittorino Facciolla:**

*Non si portava in approvazione il verbale del regolamento, i conguagli li devi fare comunque. C'è il segretario, c'è la ragioniera, i conguagli comunque si devono fare, in ogni caso vanno fatti i conguagli. Ma tu oggi senza eliminare il rischio di conguaglio, perché io capisco, vado ad approvare il regolamento se elimino il rischio del conguaglio, ma se io approvo il regolamento e non elimino il rischio del conguaglio, ma che approvo a fare il regolamento, io mi chiedo che lo approvo a fare? Ma ve lo sto chiedendo. Dopodiché ancora una volta, non dico ascoltare, ma registrare più o meno quello che vi viene detto. Guardate che la tariffa determinata, anche quella reiterata al 31 dicembre del 2019 quindi a tariffe invariate così com'è accaduto, così come ci siamo detti, in ragione della emergenza Covid di tutte le vicende che voi meglio di me conoscete, vi porterà in qualche modo a non consentire di avere un'informazione puntuale ai cittadini, è quello che è accaduto. Voi avete determinato con una deliberazione di consiglio ripresa da una determina dirigenziale che la scadenza del primo termine per la rata della TASI è al 16 di settembre, non ancora vengono inviate le bollette, ci stanno. Ho capito che ha chiarito che non applichi la sanzione.*

**Assessore:**

*Ho chiarito i motivi nell'annuncio. Ho detto che purtroppo, questo lo spiego perché ovviamente io nel messaggio non l'ho potuto spiegare perché è una questione tecnica. Quest'anno entra in vigore il sistema del pagoPA. Per entrare in vigore il sistema del pagoPA, bisogna fare un abbinamento tra un conto corrente dedicato in questo caso alla TARI e bisogna fare la procedura di accreditamento. È stato un ritardo che purtroppo non è dipeso da noi, nel senso che noi eravamo pronti, purtroppo le poste, eravamo in piena estate, non hanno risposto e i tempi si sono dilazionati ma non è una*

*cosa assolutamente dipesa da noi cioè noi eravamo pronti.*

**Consigliere Vittorino Facciolla:**

*Io torno a ripetere, quando vi è stato chiesto perché voi non arrivate a fare il pagamento al 31 dicembre 2020, vi è stato detto in consiglio. Noi abbiamo bisogno di risorsa finanziaria perché c'è la cassa che langue, questa è stata la risposta di allora. Forse perché magari qualche esperienza in materia di ritardi nella pubblica amministrazione ci sono, ma io voglio dire all'assessore che questa sua giustificazione è veramente una giustificazione incomprensibile, spiego perché incomprensibile. Perché il tributo si autoliquida e mi meraviglia che questo tipo di ragionamento lo faccia uno che fa il commercialista, il tributo è in autoliquidazione. Se non fosse in autoliquidazione che è in autoliquidazione tu non potresti neppure la giustificazione per la quale decidi di non applicare le sanzioni per il ritardo nel pagamento oltre il 15 settembre, come le giustifichi? Non le puoi giustificare. Sto parlando della TARI. Tu fai il bollettino è un di più. Fai bene a farlo perché è corretto perché ci sono tantissime persone anziane. Sì è un tributo, ne possiamo discutere della natura. Dopodiché la pubblica amministrazione decide di operare l'informazione al cittadino che deve effettuare il pagamento della TARI attraverso lo strumento della consegna del bollettino correttamente perché stiamo parlando di oltre 2500 di utenti che non hanno questo tipo di possibilità ai quali bisogna per tempo dare notizia. Ma io aggiungo, siccome una scadenza era del 15 settembre e*

*l'altra era del 15 ottobre e siccome tu approvi un regolamento nel quale prevedi tutto un sistema sanzionatorio, sanzioni ed interessi, mi spieghi come applichi le sanzioni e gli interessi. Sul ritardo che dipende dal soggetto che dovrebbe incassare il tributo perché non ha provveduto ad inviare il modulo di pagamento all'utente. Secondo, ti devi decidere, perché se non è in autoliquidazione non puoi applicare le sanzioni e gli interessi perché devi avere certezza di aver notificato il provvedimento. La certezza e la notifica del provvedimento li fai attraverso la consegna o al messo notificatore o attraverso l'ufficio postale, non ci sta nessun altro soggetto che può modificare l'atto ritenendo lo stesso atto recettizio. Sul quale poter da quel momento avviare il percorso di applicazione della sanzione e del*

*l'interesse. O diversamente se non lo ritieni un tributo in auto liquidazione è una tua valutazione, mi dici come fai a dire che approvi un regolamento dove prevedi le sanzioni e gli interessi? Come effetti le notifiche ai soggetti interessati? Qual è la prova della notificazione del provvedimento? Come intendi provvedere rispetto alle cartelle, ai bollettini di pagamento che intervengono dopo la scadenza della prima, forse anche dopo la scadenza della seconda rata? Come intendi risolvere? Bastava non approvarlo e non ti trovavi in questo tipo di difficoltà, ammenoché diciamo come ci siamo detti prima, i regolamenti li approviamo, a volte non servono a nulla, avvolta la pubblica amministrazione deve intervenire con una norma che fa moratoria o che azzerà il debito, però mi dovete far capire. Queste sono domande semplici. Siccome dissentiva*

*l'assessore, diceva che non è, quando io parlavo di tributi in autoliquidazione, se non lo ritiene un tributo in autoliquidazione mi deve spiegare come fa a portarci all'approvazione dell'art. 25 senza l'interesse. E come intende notificare ai cittadini di San Martino le bollette del pagamento della TARI del caso di specie dando certezza della avvenuta notifica. Poi insomma dobbiamo invece far riferimento un modo un po' più "de' nu altri" di gestione della macchina amministrativa, ci sta pure, una valutazione che si può fare però evitiamo di approvare i regolamenti. Ultimo aspetto, che è una curiosità, ma davvero una curiosità perché io da avvocato di campagna poi mi faccio aiutare.*

*Quando si fa riferimento alla tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera c'è un articolo che dice "per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche di pubblico o di uso pubblico, è dovuta alla tassa in base alla tariffa giornaliera sui rifiuti. Che significa i soggetti che detengono temporaneamente con o senza autorizzazione, mi fai un esempio di soggetto che detiene senza un'autorizzazione? Tu mi chiedi di approvare un regolamento, io ti sto chiedendo che significa, quale ipotesi scolastica, tu fai riferimento quando dici "paga la tassa giornaliera chi è senza autorizzazione". L'ho letto molto velocemente il regolamento, te lo sto dicendo, volevo altre risposte sulla prima parte poi magari questa togliamola. Perché un'occupazione senza autorizzazione è un'altra cosa. Se mi puoi dare risposta rispetto alle circostanze, torno a dire dissentivi, che non è un contributo in autoliquidazione ti chiedo l'art. 25 come lo applichi.*

**Assessore:**

*Ma non è questione di dissentire, è questione che nelle particolari esigenze in cui siamo, veniamo da un'emergenza, ci sono stati rinvii di scadenze su tutti questi adempimenti che conosci bene. Se uno mi viene a fare oggi "là come fai, così" in questi casi esiste il buon senso. Mi è capitata questa circostanza, ho avuto questa difficoltà, che cosa devo fare? Mi devo attaccare alle virgole? Non mi attacco alle virgole, poi se tu ti vuoi attaccare alle virgole, vogliamo discutere delle virgole? Discutiamo delle virgole e ti lascio discutere da solo delle virgole. Non vedo l'utilità di questa cosa qui, non ne vedo proprio l'utilità, poi uno vuole dimostrare che c'è stato un congiuntivo sbagliato sul regolamento, ci vogliamo attaccare alle virgole, ai punti, attacchiamoci alle virgole e ai punti, ma io dico la sostanza dov'è? Perché poi io ti ho spiegato la difficoltà che ho avuto e una questione oggettiva, poi se uno non ne vuole prendere atto, io non è che posso fare, non è che ti posso convincere, attacchiamoci a tutti gli articoli, conveniamo tutti gli articoli del regolamento, non è che cambia molto rispetto a quello degli anni precedenti ripeto.*

**Consigliere Vittorino Facciolla:**

*Per dichiarazione di voto. È imbarazzante la risposta dell'assessore, ma davvero imbarazzante. Capisco le difficoltà che si hanno nel non saper giustificare neppure gli atti che si portano in consiglio, assolutamente incompleti, francamente privi di ogni significato. Ma nel caso specie io ti segnalavo, noi ti stavamo segnalando che l'approvazione di questo tipo di regolamento ti portava delle oggettive difficoltà perché tu non le puoi applicare le sanzioni e gli interessi. Quindi tu avresti dovuto avere l'intelligenza di non portare questo tipo di regolamento, non solo perché la costruzione dal tetto, perché non ti serve, lo facevo il 1° gennaio. La risposta a dire stai facendo una cosa che non serve, anzi che ti mette in difficoltà, perché avrai oggettive difficoltà nella gestione delle sanzioni e degli interessi perché se lo ritieni in autoliquidazione significa che il giorno dopo siamo già tutti in sanzione e in interesse. Perché se l'autoliquidazione il bollettino non ti deve arrivare il 13 settembre tu devi fare il pagamento se è in autoliquidazione. Se poi non è in autoliquidazione e devi pagare attraverso il bollettino, il bollettino lo invii tu e quindi mi devi dare prova che mi hai inviato il bollettino. Io ti dico non approvare questo benedetto regolamento che ti vai a inguaiare e tu dici "vai a guardare le virgole"! Ma se io non posso ragionare delle cose senza senso che fai, di cosa dovrei ragionare. Se tu ritieni che sia un'inezia dirti che non puoi prevedere il pagamento e la tariffa giornaliera per chi è abusivo e lo ritieni un'inerzia, un consiglio comunale di cosa dovrebbe occuparsi? Non è un problema di sfuggito, è un problema che io mi meraviglio di come si banalizzino queste vicende, ma te lo dico con grande franchezza. Capisco che ci sono le oggettive difficoltà, il lavoro è tanto, che si hanno tante cose da fare però tu o immagini*

*che debba esserci un contributo del consiglio comunale o prova a immaginare che si possa fare come si voglia, così io mi meraviglio della circostanza che pure il Sindaco non dica nulla rispetto a ste cose, cioè alla fine che interesse voi avete rispetto ad un problema che avrà l'ufficio che non potrà ne applicare le sanzioni ne gli interessi, mai. Se per la prima rata magari lo scrivete nel bollettino, guardate che la prima rata non produrrà sanzioni e interesse, il problema ci sarà quella del 15 di ottobre per tutte le persone per le quali non si avrà prove che è stato consegnato il bollettino che è un avviso, a meno che tu non lo ritieni come diceva l'assessore non in autoliquidazione quindi un atto recettizio che tu hai l'obbligo di notificare, l'avvocato Zio sa bene di che cosa parlando. Perché se è un atto recettizio il tributo non in autoliquidazione tu devi darmi prova che ti è stato notificato e da quel momento che tu puoi applicare le sanzioni e gli interessi, è giusto o non è giusto? E chi lo consegna l'atto, il messo notificatore? La polizia urbana? L'ufficio postale? Con i costi che comporta? Penso che abbiamo fatto le domande di un incredibile banalità, in assenza di risposte ennesime, noi proviamo ad alzarla l'asticella, ogni volta che ci proviamo le risposte sono queste "su inezia, piccole cose, guardiamo..." Non possiamo che votare contro lasciando mestamente il dibattito al rilievo di bassezza tecnica che l'assessore ci chiede. Lo consegniamo a quello che ci viene proposto pur essendo completamente sconclusionato e fuori senso.*

Esauriti gli interventi, la proposta viene messa a votazione.

PRESENTI N. 13 – Favorevoli n. 9 – Contrari n. 4 ( Facciolla, Saracino, Totaro, Ariemma)

Visto l'esito della votazione espressa a maggioranza dei voti

#### DELIBERA

- di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020
- di demandare al servizio finanziario l'invio del Regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;



**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' TECNICA**

San Martino in Pensilis, li 17-09-020

**Il Responsabile del servizio interessato**  
F.to La Serra Teresa

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA **REGOLARITA' CONTABILE**

San Martino in Pensilis, li 17-09-020

**Il Responsabile del servizio interessato**  
F.to La Serra Teresa

---

Approvato e sottoscritto:

**Il Segretario comunale**  
F.to Dr. ssa Conti Gabriella

**IL PRESIDENTE**  
F.to ZIO ANTONIO

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna , per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

San Martino in Pensilis, li 30-10-020

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. ssa Conti Gabriella

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d' ufficio,

**ATTESTA**

☐ che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-10-20al 14-11-20 ed è divenuta esecutiva il giorno 09-11-20,;

☐ Decorsi 10 giorni dall'inizio di pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs.267/2000);

N°. Registrazione 710

San Martino in Pensilis, li 09-11-020

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dr. ssa Conti Gabriella

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

San Martino in Pensilis, li 30-10-020

**Il Segretario Comunale**  
Dr. ssa Conti Gabriella